

ROMA, 24 MAGGIO 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 9/2020. D. Legge 19 Maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Rilancio”). Novità di carattere fiscale.

* * * * *

1. Premessa

Dopo “appena” due mesi di gestazione è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Legge Maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) rubricato “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” le cui disposizioni sono entrate in vigore a far data dallo scorso 19 Maggio 2020.

Oggetto della presente circolare informativa sono le disposizioni di carattere fiscale di seguito elencate:

- Disposizioni in materia di versamento IRAP (Art. 24);
- Contributo a fondo perduto (Art. 25);
- Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 26);
- Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito (Art. 28);
- Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento (Art. 50);
- Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art.84);
- Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Art. 119);
- Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120);

- Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (Art.121);
- Cessione dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (Art. 122);
- Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 124);
- Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125);
- Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (Art. 126);
- Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del D.L.17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 Aprile 2020, n. 27 (Art. 127);
- Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (Art. 137);
- Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (Art. 140);
- Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (Art. 144);
- Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (Art.147);
- Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (Art. 149);
- Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (Art. 154);
- Tax credit vacanze (Art.176);
- Esenzioni dall'IMU per il settore turistico (Art. 177);
- Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (Art.186).

* * * * *

1. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (Art. 24)

Le imprese, con volume di ricavi non superiore ad Euro 250 milioni ed i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per l'anno di imposta 2019 né della prima rata dell'acconto dovuto per il 2020.

Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

La norma non si applica a banche e altri intermediari finanziari nonché alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni e agli enti pubblici

* * * * *

2. Contributo a fondo perduto (Art. 25)

Con la disposizione in commento viene riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo che con ricavi nel periodo di imposta 2019 non superiori a 5 milioni di Euro.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019.

Nessuna condizione, invece, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 Gennaio 2019 e per quelli che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni Maggiormente colpiti dalla pandemia da Covid-19.

L'ammontare del contributo, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019 nella misura che segue:

- a) **20%** per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- b) **15%** per i soggetti con **ricavi o compensi indicati superiori a Euro 400.000 e fino a Euro 1.000.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

c) **10%** per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a Euro 1.000.000 e fino a Euro 5.000.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In ogni caso, il contributo spetterà per **un importo non inferiore ad Euro 1.000 per le persone fisiche e ad Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Per accedere al contributo è necessario presentare telematicamente un'istanza - di cui con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definiti contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa - entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte del Fisco.

La norma prevede l'obbligo di presentazione di apposita autocertificazione antimafia, e, qualora il beneficiario non rispettasse i requisiti, il contributo erogato verrà recuperato, con conseguente irrogazione di sanzioni dal 100% al 200% del contributo non spettante cui vanno aggiunti i relativi gli interessi.

L'autocertificazione mendace, inoltre, è punita con la reclusione da due a sei anni ed applicazione dell'art. 316-ter del Codice penale nell'accusa di indebita percezione e truffa ai danni dello Stato, con una pena che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nelle ipotesi di interruzione o cessazione dell'attività in data successiva all'erogazione del contributo, il firmatario dell'istanza telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria, e sarà responsabile in prima persona per l'eventuale atto di recupero.

Il contributo **non** spetta:

- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza privatizzate
- ai soggetti che risultano cessati alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo.
- agli enti pubblici
- agli intermediari finanziari e le holding di partecipazione
- ai soggetti che già beneficiano delle indennità di cui agli art. articoli 27, 38 o 44 del

decreto-legge 17 Marzo 2020, n. 18.

* * * * *

3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 26)

L'articolo 26 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 20% delle somme conferite, entro il 31 Dicembre 2020, a titolo di aumento del capitale sociale di **società di capitali** e delle **società cooperative**, con l'esclusione degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione non finanziaria e finanziaria, aventi sede legale e amministrativa in Italia a condizione che le stesse abbiano:

- a) un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di Euro¹ e fino a 50 milioni di Euro²;
- b) subito una riduzione dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33% a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di Marzo e Aprile 2020;
- c) deliberato ed eseguito, dopo il 19 Maggio 2020 ed entro il 31 Dicembre 2020, un **aumento di capitale a pagamento integralmente versato**.

L'impresa ricapitalizzata, per poter accedere al credito d'imposta, nonché, per poter procedere con l'emissione di strumenti finanziari destinati ad essere sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI di neo-istituzione **deve** essere in regola:

- con i versamenti di natura contributiva e fiscale;
- con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

e, inoltre, **non deve** rientrare

- alla data del 31 Dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento n. 651/2014, del Regolamento n. 702/2014 e del Regolamento n. 1388/2014;
- tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o

¹ La soglia minima si innalza a 10 milioni se la società intende aderire al fondo istituito per l'emissione di strumenti finanziari partecipativi connessi alla patrimonializzazione

² Nel caso di appartenenza ad un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata

depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

- nelle condizioni sostitutive di cui all'art. 67, D.lgs. n. 159/2011 ("Codice antimafia").

Ulteriore requisito richiesto per la fruizione di questo credito di imposta è **l'assenza di condanne definitive, negli ultimi cinque anni**, in capo ad **amministratori, soci e titolare effettivo** della società, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000.

L'investimento massimo del conferimento su cui calcolare il bonus **non può eccedere Euro 2.000.000**, a condizione che non siano distribuite riserve prima del 1 Gennaio 2024³.

La partecipazione deve essere posseduta sino al 31 12 2023.

Alle società ricapitalizzate, che rispettano le condizioni innanzi evidenziate, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino alla concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato entro il 31 Dicembre 2020, e, comunque, nei limiti di 800.000EEuro.

Anche in tal caso la società non potrà distribuire riserve fino al 1 Gennaio 2024.

Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione del credito saranno ridotte per un importo pari all'ammontare del credito d'imposta riconosciuto.

Il credito d'imposta, inoltre, sarà utilizzabile in compensazione.

L'efficacia di tutte le misure previste dalla norma resta subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Emissione di strumenti finanziari

Oltre ai suddetti benefici fiscali, la norma prevede l'istituzione di un fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI"⁴ finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni o

³ In caso contrario i soci dovranno restituire il beneficio

⁴ Il Gestore del Fondo è Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa) S.p.A.

titoli di debito (“strumenti finanziari”) rispettivamente per società per azioni e società a responsabilità limitata, emessi dalle società patrimonializzate, per un ammontare massimo pari al minore importo tra **l’ammontare dell’aumento di capitale** moltiplicato per tre ed il **12,5% dell’ammontare dei ricavi** relativo al periodo d’imposta 2019.

La società emittente può emettere gli strumenti finanziari in deroga ai limiti previsti dal comma 1 dell’art. 2412 c.c., che consente, in via ordinaria, l’emissione di obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

È inoltre previsto che i crediti del Fondo per il rimborso degli strumenti finanziari, nel caso in cui la società patrimonializzata sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, siano soddisfatti dopo ogni altro credito ma prima dei crediti per finanziamenti soci di cui all’art. 2467 c.c. (cioè di quelli concessi in una situazione di non equilibrata correlazione tra il patrimonio netto e il capitale di debito oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento).

La società patrimonializzata deve assumere l’impegno di:

- (i) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza di intervento del Gestore e fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- (ii) destinare il finanziamento concesso dal Gestore con la sottoscrizione degli strumenti finanziari a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; e
- (iii) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Non sono dovuti interessi sull’importo capitale degli strumenti finanziari qualora la società emittente abbia mantenuto fino al loro rimborso il numero di occupati al 1 Gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione

dell'attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale.

Gli strumenti finanziari sono rimborsati dalla società emittente decorsi sei anni dalla sottoscrizione ferma restando la possibilità di rimborsare i titoli anticipatamente decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione.

* * * * *

4. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito (Art. 28)

È istituito un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessioni di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori ad Euro 5.000.000** nel periodo d'imposta precedente.

Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi.

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, **il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.**

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari relativo al periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo **versato** nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio.

Per fruire del credito è necessario che i locatari **abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta - utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni - non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'IRPEF, IRES ed IRAP.

In luogo dell'utilizzo diretto del credito di imposta, è possibile optare per la sua cessione al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18 ("credito di imposta per botteghe e negozi").

Anche per questa misura, è previsto che le relative modalità attuative saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

* * * * *

5. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della Maggiorazione dell'ammortamento (Art. 50)

E' possibile fruire del "super-ammortamento" che, come noto consente di dedurre il 130% del costo sostenuto per gli acquisti effettuati dal 1 Aprile 2019 fino al 31 Dicembre 2019, anche per i beni che verranno consegnati entro il 31 Dicembre 2020 condizione che, entro il 31 Dicembre 2019, sia stato versato un acconto del 20% del prezzo di acquisto.

* * * * *

6. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art.84)

Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D. Legge n.18/2020 (liberi professionisti, co.co.co, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali) è

riconosciuta la medesima indennità di **Euro 600** anche per il mese di Aprile 2020.

Per il mese di Maggio 2020 ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva al 19/05/2020, iscritti alla Gestione separata che abbiano subito una riduzione del fatturato per il secondo bimestre 2020 di almeno il 33% rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un'indennità di **Euro 1.000** a condizione che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 Maggio 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di Maggio pari ad Euro 1.000, a condizione che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

È inoltre riconosciuta un'indennità per i mesi di Aprile e Maggio 2020 pari ad Euro 600 per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività:

- lavoratori **dipendenti stagionali** nei settori diversi dal settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 31 Gennaio 2020;
- lavoratori **intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2019 e il 31 Gennaio 2020;
- **lavoratori autonomi privi di partita iva** non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2019 e il 23 Febbraio 2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 Febbraio 2020, a patto che siano già **iscritti alla medesima data alla Gestione separata** con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- **lavoratori titolari di Partita Iva** attiva, **iscritti alla Gestione separata** e gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività pari ad Euro 5.000.

Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

* * * * *

7. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Art. 119)

La detrazione fiscale di cui all'art. 14 del D. Legge n. 63/2013, si applica nella misura del 110 %, per le spese sostenute dal 1 Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per gli interventi di seguito indicati:

- **Interventi di isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo con limite massimo di Euro 60.000 per unità immobiliare.
- **Interventi sulle parti comuni degli edifici** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati a fotovoltaico ed accumulo; il limite di spesa è di Euro 30.000 per unità immobiliare.
- Interventi sugli **edifici unifamiliari** per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore anche abbinati a fotovoltaico ed accumulo; il limite di spesa è di Euro 30.000.

Gli interventi devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La detrazione fiscale del 110% si applica agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e

professioni, su unità immobiliari

Al momento in cui si scrive, la detrazione fiscale per gli interventi di **riqualificazione energetica** (art. 14 del DL n. 63/2013) non spetta per gli interventi su “secondo case” unifamiliari di proprietà di persone fisiche.

La detrazione fiscale di cui all'art. 16, commi 1-bis/1-septies (per l'adozione di misure antisismiche), del D. Legge n. 63/2013, si applica nella misura del 110 %, per le spese sostenute dal 1 Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021.

La detrazione del 110% spetta anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, fino ad un ammontare di Euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di Euro 2.400 per kW. Nel caso in cui gli interventi rientrino nell'art. 3, comma 1, lettere d) e f) del DPR 3780/2001, la detrazione il limite di spesa scende ad Euro 1.600 per kW. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli innanzi elencati.

La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito.

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi innanzi elencati, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Direttore dell'Agenzia dell'Entrate emetterà un provvedimento per definire le modalità attuative per l'eventuale cessione del credito o per lo sconto in luogo della detrazione d'imposta.

* * * * *

8. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120)

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e altri enti privati, compresi enti del Terzo Settore, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60%, per un totale di Euro 80.000, delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le

prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Sono altresì comprese le spese per interventi edilizi, acquisto di arredi di sicurezza e investimenti in attività innovative (strumenti e tecnologie per svolgere l'attività lavorativa) e acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti e sarà utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, verranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta.

* * * * *

9. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (Art.121).

I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio
- b) efficienza energetica
- c) adozione di misure antisismiche
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
- e) installazione di impianti fotovoltaici
- f) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici,

possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:

- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con successiva facoltà di cedere il credito a terzi, ivi inclusi gli istituti di credito

- e gli altri intermediari finanziari;
- la trasformazione dell'importo in credito di imposta, con la facoltà di cedere successivamente il credito a terzi, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I crediti di imposta sono utilizzati **anche in compensazione** sulla base delle residue rate di detrazione non fruite e saranno fruibili con la ripartizione annuale con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né essere richiesta a rimborso.

L'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta.

Qualora sia accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta, l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell'importo non spettante nei confronti del beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definite le modalità attuative, compreso l'esercizio dell'opzione da effettuare in via telematica.

* * * * *

10. Cessione dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (Art. 122)

Dal 19 Maggio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei seguenti crediti di imposta:

- **credito di imposta per botteghe e negozi** (art. 65 D. Legge 17 Marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27);
- **credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo**

e affitto d'azienda (art. 28 del decreto in oggetto);

- **credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120 del decreto in oggetto);
- **credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione** (art.125 del decreto in oggetto);

possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per **la cessione, anche parziale, dei crediti** sopra elencati ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I cessionari del credito utilizzano il credito ceduto **anche in compensazione** e ne usufruiscono con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né essere richiesta a rimborso.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, saranno definite le modalità attuative, compreso l'esercizio dell'opzione da effettuare in via telematica.

* * * * *

11. Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 124)

Le cessioni di ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, monitor multiparametrico anche da trasporto, pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, tubi endotracheali, caschi per ventilazione a pressione positiva continua, maschere per la ventilazione non invasiva, sistemi di aspirazione, umidificatori, laringoscopi, strumentazione per accesso vascolare, aspiratore elettrico, centrale di monitoraggio per terapia intensiva, ecotomografo portatile, elettrocardiografo, tomografo computerizzato, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici,

termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3% in litri, carrelli per emergenza, estrattori RNA, strumentazione per diagnostica per COVID-19, tamponi per analisi cliniche, provette sterili, attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo **effettuate entro il 31 Dicembre 2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta.**

Dal **1 Gennaio 2021** l'aliquota IVA relativa ai suddetti beni sarà **del 5%**.

* * * * *

12. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125)

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un **credito d'imposta nella misura del 60%** per le spese sostenute nel 2020 per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa Europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b): termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa Europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito di imposta spetta fino ad **un massimo di Euro 60.000** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di Euro 200 milioni per l'anno 2020.

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta.

* * * * *

13. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (Art. 126)

I versamenti sospesi ai sensi dell'art.18 del D.L. "Liquidità" relativi a:

- ritenute alla fonte relative a lavoro dipendente/assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria

sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 Settembre 2020**, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 Settembre 2020**.

I soggetti (lavoratori autonomi e intermediari del commercio) i cui ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 Marzo 2020 e il 31 Maggio 2020 non sono assoggettati a ritenute d'acconto da parte del sostituto di imposta per effetto dell'art. 19 del D.L. "Liquidità" provvedono a versare l'ammontare delle ritenute in un'unica soluzione **entro il 16 Settembre 2020**, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16 Settembre 2020**.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi per i Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1 Marzo 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 Settembre 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 Settembre 2020**.

* * * * *

14. Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Aprile 2020, n. 27 (Art. 127)

Per i settori maggiormente colpiti dalla crisi, quali ad esempio quelli turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, sale giochi e centri scommesse, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 Settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 Settembre 2020.

Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al **30 Giugno 2020**. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 Settembre 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16 Settembre 2020**.

I versamenti sospesi ai sensi dell'art. 62 del D.L. "Cura Italia" sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 Settembre 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16 Settembre 2020**.

* * * * *

15. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (Art. 137)

È prevista la possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate (possedute da persone fisiche e società semplici) e dei terreni (sia agricoli sia edificabili), posseduti al 1 Luglio 2020, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11%:

- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° Luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

* * * * *

***16. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
(Art. 140)***

Disapplicazione - per il primo semestre decorrente dal 1 Luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore ad Euro 400.000 e fino al 1 Gennaio 2021 per gli altri soggetti - delle sanzioni previste per l'omessa memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, a condizione che la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

* * * * *

17. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (Art. 144)

Sono riammessi delle somme chieste all'esito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni nonché all'esito della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata in scadenza nel periodo compreso tra l'8 Marzo ed il 18 Maggio 2020 possono essere validamente effettuati entro il 16 Settembre

Sono altresì sospesi fino alla data del 16 Settembre i medesimi versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 e il 31 Maggio 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16

Settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da Settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

* * * * *

***18. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
(Art.147)***

Per l'anno 2020 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, è elevato ad **Euro 1.000.000.**

* * * * *

19. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (Art. 149)

È prorogato al 16 Settembre 2020 il termine di versamento della prima o unica rata scadente tra il 9 Marzo e il 31 Maggio 2020 relativa ad atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, mediazioni, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita e per omessa registrazione di contratti di locazione, recupero dei crediti di imposta e determinati avvisi di liquidazione.

È stato altresì prorogato al 16 Settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie relativo ai medesimi atti e quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 19 Giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 Marzo ed il 31 Maggio 2020.

La proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e agli istituti definitivi previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 Marzo ed il 31 Maggio 2020, ossia per gli atti suddetti rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 Settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di Settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga.

* * * * *

20. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (Art. 154)

La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione è ulteriormente prorogata dal 31 Maggio al 31 Agosto 2020.

Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 Marzo 2020 ed i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 Agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

Il versamento di tutte le rate di pagamento della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nell'anno (finora prorogate al 31 Maggio) possono essere eseguite entro il 10 Dicembre 2020 senza però che a tale ultimo termine possa applicarsi la tolleranza di 5 giorni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Infine, in deroga alle preclusioni previste, possono essere accordate nuove dilazioni di pagamento a chi era decaduto al 31 Dicembre 2019 dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

* * * * *

21. Tax credit vacanze (Art.176)

Viene riconosciuto un credito per nuclei familiari con ISEE inferiore ad Euro 40.000 per il pagamento di servizi turistici nazionali usufruiti nel periodo 1 Luglio 2020 – 31 Dicembre 2021. Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare nella misura massima di Euro 500 ed è riconosciuto al verificarsi delle seguenti condizioni:

- sostenimento in un'unica soluzione delle spese;
- le spese devono essere documentate da fattura elettronica o da documento commerciale indicante il codice fiscale di chi intende usufruire del credito;
- il servizio deve essere saldato senza l'intervento di portali telematici.

Il credito è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e, per la restante parte del 20%, in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il contributo viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione in F24, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

* * * * *

22. Esenzioni dall'IMU per il settore turistico (Art. 177)

La norma prevede l'esenzione dalla prima rata dell'IMU, per l'anno 2020 relativa a:

- Immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)
- Stabilimenti termali
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2; Immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

* * * * *

23. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (Art.186)

Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso, ai medesimi soggetti ed alle medesime condizioni previsti dalla previgente disciplina, nella misura del 50% del valore di tutti gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Resta confermato il periodo compreso tra il 1 Settembre 2020 ed il 30 Settembre 2020 per la comunicazione telematica per la prenotazione del beneficio.

* * * * *

Nel rimanere, come sempre, a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento si rendesse necessario, mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

(Dr. Simone Maria d'Arcangelo)

Normativa e prassi di riferimento

1. *Decreto Legge n. 34 del 23 Maggio 2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. Decreto "Rilancio").*

NOTA BENE - *Le informazioni contenute nella presente informativa vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Lo Studio declina qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare.*